

DDL 1905 - UNIVERSITA'
EMENDAMENTI APPROVATI

27 APRILE 2010

ART. 1

1.1 (testo 2)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica».

1.23

Firrarello, Bevilacqua

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle *performance*, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale».

1.25

Possa

Al comma 3, sostituire le parole: «anche se» con la seguente: «ma».

1.28

Ceruti, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceccanti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, sostituire la parola: «programma» con le seguenti: «prevede, in armonia con le competenze delle Regioni,».

1.29

Procacci, Mariapia Garavaglia

Al comma 3, sostituire la parola: «concreta» con la seguente: «effettiva».

1.30 (testo 2)

Aderenti, Pittoni

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito anche di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta della facoltà».

1.37 (testo 2)

Mariapia Garavaglia, Bevilacqua, Asciutti, Vittoria Franco, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'ANVUR per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».

ART. 2

2.2 (testo 2)

Possa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) previsione dei seguenti organi:

1. il rettore;
2. il senato accademico;
3. il consiglio di amministrazione;
4. il collegio dei revisori dei conti;
5. il nucleo di valutazione».

2.9

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera i) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 5-septies; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;».

2.20

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;».

2.92 (testo 2)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera g) sostituire il terzo periodo con il seguente: "non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a 11"

2.89 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), sostituire gli ultimi due periodi dalle parole: «elezione del presidente» fino a: «Presidente della Repubblica» con il seguente: « previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso».

2.280

Il Relatore

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le parole: «, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.129 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole "di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo e uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università" con le seguenti "di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero;"

2.132 (testo 2)

Asciutti

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «nomina dei componenti con decreto rettorale;», inserire le seguenti: «durata in carica per quattro anni;».

2.144 (testo 2)

Asciutti

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca».

2.146 (testo 4)

Il Relatore

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 1».

2.112 (testo 2)

Rusconi, Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «non statali o telematiche;» aggiungere in fine le seguenti: «di svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR».

2.37 (testo 4)

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 3/4 dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'università;».

2.57 (testo 4)

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiori a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;».

Conseguentemente, alla lettera p), primo periodo, inserire infine le seguenti parole: «e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte».

2.71 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;».

2.74/1 (già 2.85)

Possa

All'emendamento 2.74, sopprimere le parole: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.74

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale e, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera i) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 5-septies; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);».

2.118 (testo 2)

Vetrella

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «attribuzione al direttore generale,» inserire le seguenti: « sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,».

2.154

Asciutti

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico», inserire le seguenti: «, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti».

2.159

Il Relatore

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: «di altre università», inserire la seguente: «italiane,».

2.161 (testo 2)

Procacci

Al comma 2, lettera p), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza».

2.166

Il Relatore

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «università» aggiungere la seguente: «statali».

2.168 (testo 2)

Possa

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tutti i livelli».

2.187

Procacci

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;»

2.190 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, e comunque non superiore a dodici;».

2.199 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati» fino a: «dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente,» con le seguenti: «composto almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati».

2.206

Procacci

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: «rappresentanza» aggiungere la seguente: «elettiva».

2.211

Il Relatore

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione all'organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.216 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.227 (testo 2)

Asciutti

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l), e comma 3, lettere c) ed f), del presente articolo» con le seguenti: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed n), e al comma 3, lettere f) e g), del presente articolo».

2.245

Asciutti

Al comma 5, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «che ne fossero prive».

2.250

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «codice etico» con le seguenti: «codice deontologico».

2.261

Il Relatore

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La partecipazione all'organo di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese».

2.270

Vitali

Al comma 10, sopprimere la parola: «automaticamente».

2.271

Il Relatore

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato».

2.277

Procacci

Al comma 12, dopo le parole: «principi di semplificazione,» inserire le seguenti: «razionale dimensionamento delle strutture,».

ART. 3

3.5

Possa

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano».*

3.12 (testo 2)

Possa

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato»